



AGCI
ASSOCIAZIONE
GENERALE
COOPERATIVE
ITALIANE

Roma, 8 gennaio 2018

Prot. n. 054/Studi

Alle **Associazioni Territoriali A.G.C.I.**

Alle **Associazioni Nazionali di Settore A.G.C.I.**

Trasmissione via e-mail

Circolare n. 3 /2018

**OGGETTO: ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE -
IMPORTANTI NOVITÀ NELLA LEGGE DI BILANCIO**

Di **assoluto rilievo** risulta la previsione contenuta nella recente **Legge di bilancio** (L. 205/2017) all'**articolo 1, comma 936, lettera b)**, che dispone quanto segue:

*«All'articolo 2542 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da
almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si
applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma»».*

Tale integrazione al codice civile pone, innanzitutto, il **divieto di nomina di un amministratore unico nelle cooperative, indipendentemente dal fatto che esse siano costituite in forma di SpA ovvero di Srl e a prescindere dal sistema di governance adottato**: vige, infatti, **dal 1° gennaio 2018**, come si evince dal testo sopra riportato, l'**obbligo di affidare l'amministrazione della società ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti**.

Resta valida la disposizione già esistente (articolo 2542, secondo comma, cod. civ.) in base alla quale questi ultimi devono essere scelti in maggioranza tra i soci cooperatori o fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Viene inoltre estesa alle cooperative in regime di Srl aventi un numero di soci cooperatori inferiore a venti oppure un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro (ex art. 2519, secondo comma, cod. civ.) la previsione, già vigente per le SpA, secondo cui **“gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica”** (ex art. 2383, secondo comma, cod. civ.).

*Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche
della Prefettura di Roma con il n. 291/2004*

Via A. Bargoni, 78 - 00153 Roma
Tel. 06 58327.1 - Fax 06 58327210
e-mail: info@agci.it - www.agci.it
C. F. 80037170588



Pertanto, mentre sino ad ora i soci delle cooperative-Srl avevano la facoltà di disciplinare autonomamente la durata in carica degli amministratori all'interno dell'atto costitutivo, stabilendo se fissarla in un triennio (in analogia con quanto previsto per gli amministratori delle SpA e delle cooperative-SpA), ovvero in un periodo superiore al triennio, o anche a tempo indeterminato, la nuova norma impone senza eccezioni il suddetto limite dei tre esercizi.

È il caso di evidenziare che le disposizioni introdotte dal legislatore e sopra richiamate si inseriscono in un **percorso di contrasto alla cooperazione spuria** e si allineano, seppure solo in parte, a quanto richiesto dall'Alleanza delle Cooperative Italiane all'atto della presentazione al Parlamento, nell'ottobre 2015, di una proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata a sollecitare l'introduzione nell'ordinamento di misure più incisive per impedire l'utilizzo meramente strumentale della forma cooperativa di impresa da parte di coloro che perseguono finalità estranee a quelle mutualistiche.

Proprio in questo spirito va interpretata l'esclusione della possibilità di ricorrere alla figura dell'amministratore unico, nell'intento di rafforzare la partecipazione dei soci ai processi decisionali e, contestualmente, di evitare che una gestione accentrata favorisca, come più volte rilevato in occasione dell'attività di vigilanza, comportamenti illegittimi o non consoni alla natura cooperativa dell'impresa.

Da ultimo, l'**immediata entrata in vigore** delle sopra citate disposizioni (dal 1° gennaio 2018) e l'**assenza di una disciplina transitoria** richiedono il **tempestivo adeguamento** da parte delle cooperative con amministratore unico o con organo di amministrazione composto da meno di tre componenti, che sono tenute a **convocare senza indugi l'assemblea per le dovute variazioni**, verificando anche la necessità di procedere ad **eventuali modifiche statutarie**.

Molti cordiali saluti.

Il Direttore

Filippo Turi

La Responsabile Ufficio Studi

Silvia Rimondi